



REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA



Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del SISTEMA DI GARANZIA TURISTICA per il consumatore di pacchetto turistico, da ora in avanti, per comodità espressiva, denominato "Fondo".

La Società Cooperativa a Mutualità Prevalente IL SALVAGENTE, da ora in avanti, per comodità espressiva, denominata "Società"

di concerto con

A.I.A.V. Associazione Italiana Agenti di Viaggio, da ora in avanti, per comodità espressiva, denominata "AIAV",

- vista la Legge n. 115 (c.d. " europea 2014") entrata in vigore sull'intero territorio italiano in data 18 agosto 2015, recante le disposizioni annuali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea;
- visto quanto stabilito dall'art. 9 della suddetta Legge (Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti " tutto compreso". Procedura d'infrazione n. 2012/4094);
- viste le modificazioni apportate agli artt. 50 e 51 del vigente D.Lgs. n. 79/2011 e ss. (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo);
- vista l'abrogazione del Fondo Nazionale di Garanzia a far data dal 30 giugno 2016, come stabilito dall'art. 51 del vigente D.Lgs. n. 79/2011 e ss.;
- vista la modifica apportata all'art. 50 comma 2 del vigente D.Lgs. n. 79/2011 e ss. con la quale il legislatore impone, per i viaggi all'estero e per i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, l'adozione di polizze assicurative o garanzie bancarie in grado di garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista;
- visto l'art. 50 comma 3 del vigente D.Lgs. n. 79/2011 e ss. che consente agli organizzatori e agli intermediari di costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione;
- vista la necessità impellente delle imprese turistiche italiane di dotarsi di idonee misure di garanzia a favore del consumatore, e preso atto dell'impossibilità di adottare garanzie bancarie nonché della difficoltà di reperire polizze assicurative in grado di sostenere il rischio

INTENDENDO

tutelare sia gli interessi collettivi della categoria delle imprese turistiche definite "agenzie di viaggio" che esercitano, a norma di Legge, le attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di pacchetti turistici, sia gli interessi dei consumatori che a queste imprese si rivolgono



ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 - Competenze e ambito di applicazione

1. Alla Società è affidata la gestione del Fondo.
2. Compito del Fondo è quello di:
 - a) assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore aderente al Fondo, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti;
 - b) organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero. Nel rispetto del dettato normativo della Legge n. 115/2015, per i soli contratti di turismo organizzato, la Società sosterrà le spese necessarie al rientro del turista, nel solo caso in cui, l'impossibilità al rientro sia conseguenza diretta della dichiarazione di fallimento o della dichiarazione di stato di insolvenza dell'organizzatore o dell'intermediario.
3. Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico sia stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore aderente al Fondo, e purché in possesso di regolare autorizzazione e di ogni altro obbligo di legge.

Articolo 2 – Il Patrimonio Sociale

- Il patrimonio della Società è vincolato per tutta la durata della vita dell'Ente ed è costituito:
- dai contributi di adesione "una tantum" erogati dai Soci Ordinari all'atto dell'ammissione alla compagine sociale, definiti dal Comitato.
- dal contributo associativo "una tantum" dei Soci Sostenitori, il cui valore è pari ad almeno 1.000,00 (mille/00) euro pro capite.
2. Il Fondo è sostenuto da un patrimonio immobiliare posto a garanzia delle eventuali istanze dei consumatori. Il valore degli immobili è stato stimato in Euro 4.000.000,00 e certificato da un Perito del Tribunale avanti a Notaio.
 3. Il Fondo viene alimentato annualmente dalle Quote di Garanzia delle imprese turistiche aderenti al medesimo, calcolate sul valore globale delle vendite di pacchetti turistici sia intermediati che di propria organizzazione effettuate nel corso dell'esercizio precedente.
 4. Le garanzie a favore dei consumatori sono rappresentate dal suddetto patrimonio immobiliare e dalle Quote di Garanzia annualmente versate delle imprese turistiche aderenti al Fondo. Le Quote di Garanzia sono custodite presso istituto bancario convenzionato.
 5. Il Fondo interviene, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), nei limiti dell'importo corrispondente alla quota pagata dal consumatore e accertata dal Comitato di cui all'art. 3 comma 1.
 6. Il Fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

Articolo 3 - Comitato di gestione

1. Il Fondo opera attraverso un comitato di gestione, successivamente denominato Comitato, con compiti decisionali di intervento e di controllo, formato da:
 - a) un rappresentante dei Soci fondatori della Società, membro di diritto;
 - b) un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino;
 - c) un membro del Consiglio Nazionale dell'AIAV designato dal presidente pro tempore dell'Associazione, con funzione di presidente del Comitato;
 - d) Due rappresentanti delle principali Associazioni per la tutela e la salvaguardia dei diritti dei consumatori.
2. Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede la presenza di almeno tre componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.



3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), ove le circostanze rendono necessario un intervento con carattere d'urgenza, delibera il presidente del Comitato salvo ratifica del Comitato stesso.

4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Articolo 4 - Funzioni del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione, di cui all'articolo 3, delibera:

- a) su ogni caso concreto per il quale viene chiesto l'intervento del Fondo stabilendo tempi e modalità di erogazione della somma concessa, sulla base dell'attività istruttoria espletata;
- b) su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge e del presente regolamento;
- c) su eventuali revoche degli interventi già effettuati e non utilizzati per lo scopo per il quale il Fondo era intervenuto e sui relativi mezzi di rivalsa;
- d) sull'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto in luogo del quale il Fondo è intervenuto.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), spetta al Comitato:

- a) espletare ogni attività istruttoria, con la maggiore celerità possibile, per accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'intervento del Fondo. A tal fine il Comitato acquisisce, a mezzo del rappresentante del Consiglio Nazionale dell'AIAV, una breve relazione - trasmessa con ogni mezzo anche oralmente - del fatto denunciato riservandosi di acquisire, quanto prima, agli atti del Comitato copia scritta della relazione medesima; la denuncia dell'emergenza può provenire da ogni soggetto interessato;
- b) deliberare sulle determinazioni da assumere, tenuto anche conto della dotazione del Fondo;
- c) disporre le opportune verifiche, da effettuarsi successivamente alla liquidazione della somma da parte del Fondo.

3. Gli organi chiamati a svolgere gli adempimenti, di cui al comma 2, curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento.

4. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è di tre giorni, salvo che per circostanze particolari, da verificarsi di volta in volta, il Comitato stesso non ritenga necessario ed indispensabile prorogare detto termine.

5. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, costituisce causa di decadenza dall'incarico.

6. Nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, il Comitato ha riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o titoli ad essi equiparati o titoli riportanti il medesimo livello di rischiosità utilizzando come parametri di valutazione i "rating" attribuiti dai principali istituti di valutazioni finanziarie o nella copertura delle garanzie patrimoniali proprie del Fondo.

7. Ove situazioni di necessità e di urgenza non consentono l'utilizzo della disponibilità del Fondo nel rispetto delle ordinarie procedure contabili, il comitato può ricorrere al finanziamento di carattere straordinario presso l'istituto di credito convenzionato ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

Articolo 5 - Individuazione di strutture operative

1. Il comitato - nel caso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), al fine di assolvere il prioritario compito di garantire il rientro nel territorio dello Stato dei consumatori, quali individuati all'articolo 33, lettera c) del D.Lgs. n. 79/2011 - provvede a:

- a) individuare le compagnie di trasporto sia nazionali che estere, ovvero altre strutture private, dotate dei mezzi necessari.
- b) verificare con i competenti organismi diplomatici o consolari, presenti nel territorio, il ricorso all'utilizzazione di vettori di linea e ove ciò non fosse possibile, all'individuazione di altri idonei mezzi di trasporto.



Articolo 6 - Domanda per l'intervento del Fondo fuori dei casi di urgenza

1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo per il turista è indirizzata alla Società, che risponde direttamente al Comitato.

2. La domanda, da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:

- a) contratto di "Compra/Vendita di Pacchetto Turistico" rilasciato in originale al consumatore e sottoscritto dalle parti, completo delle "Condizioni Generali di Contratto" stable dall'organizzatore;
- b) copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia di viaggio in modalità tracciabile. Se il pagamento è stato effettuato mediante carta di credito, sarà necessario esibire l'estratto conto della medesima, il relativo movimento di addebito sul conto corrente bancario nonché la dichiarazione (in originale) rilasciata dalla società emittente la carta con la quale si attesti che, da parte della stessa, non sono stati effettuati rimborsi in relazione all'evento. Se il pagamento è stato effettuato a mezzo bonifico bancario o assegno di conto corrente bancario, occorrerà esibire l'estratto conto riportante i movimenti di addebito con relative causali.
- c) copia dell'estratto conto dell'operatore turistico presso il quale è stata effettuata la prenotazione;
- d) copia dei documenti d'identità e codice fiscale dei partecipanti al viaggio;
- e) ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.

3) Il Fondo non interviene quando:

- a) l'acquisto riguardi un servizio turistico disaggregato (solo trasporto, solo hotel, ecc. ecc.) e comunque non sia precisamente riferito all'acquisto di un "Pacchetto Turistico" così come meglio precisato dall'art. 34 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2001);
- b) quando il risarcimento venga richiesto a fronte di qualsivoglia danno, in questi includendo il c.d. "danno da vacanza rovinata", danni a cose e/o persone, spese legali anche quando l'agenzia di viaggio sia stata condannata con sentenza passata in giudicato e nel frattempo divenuta insolvente o fallita;
- c) in caso di contestazione sulla qualità o tipologia dei servizi forniti rispetto a quanto concordato all'atto dell'acquisto;
- d) quando non vi sia un preciso nesso di causalità tra l'insolvenza o il fallimento del venditore e il mancato o parziale godimento del pacchetto turistico;
- d) quando l'istanza venga proposta dopo aver adito gli altri strumenti di cura degli interessi giuridici, come l'insinuazione al fallimento o la causa civile, in base al principio dell'alternatività dei mezzi di tutela.
- e) quando l'insolvenza o il fallimento dell'impresa siano frutto dell'azione dolosa o di colpa grave dell'impresa aderente al Fondo o del consumatore (art. 1900 C.C.).

Articolo 7 - Contributo al Fondo

1. Il Fondo è alimentato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, dalle quote di adesione delle imprese turistiche aderenti al medesimo, calcolate sul valore globale delle vendite di pacchetti turistici sia intermediati che di propria organizzazione effettuate nel corso dell'esercizio precedente.

2. Le somme di cui all'articolo 2, comma 3, sono versate alla Società per essere assegnate al Fondo.

3. Le imprese turistiche associate all'AIAV e aderenti alla Cooperativa, versano le Quote di Garanzia in proporzione al valore globale delle vendite di pacchetti turistici così come deducibile dalla somma dei quadri "D1" e "D3" del Modello Unico / Studi di Settore e come meglio specificato:

- a) da 000.000 a 500.000 euro = quota annuale 300,00 euro
- b) da 500.001 a 750.000 euro = quota annuale 500,00 euro
- c) da 750.001 a 1.000.000 euro = quota annuale 750,00 euro
- d) da 1.000.001 a 1.500.000 euro = quota annuale 1.100,00,00 euro
- e) oltre 1.500.000 euro, quota da definirsi con delibera del Comitato.



4. La Quota di Garanzia versata dall'impresa si intende valida dal giorno successivo al suo accredito sul conto corrente della Società presso l'istituto di credito convenzionato e ha validità ai fini della tutela dei consumatori per 365 giorni.
5. L'importo della Quota di Garanzia a carico dell'impresa viene adeguato di anno in anno sulla base dei risultati di vendita dell'anno precedente; a tale proposito, l'impresa si impegna a trasmettere copia del Modello Unico / Studi di Settore entro la data di scadenza fissata di anno in anno dall'Agenzia delle Entrate.
6. Le imprese turistiche aderenti verseranno una quota di partecipazione societaria "*una tantum*" dell'importo di 50,00 (cinquanta/00) euro.
7. La Società ha facoltà di verificare l'esattezza e la tempestività dei versamenti effettuati dalle imprese aderenti, anche avvalendosi di dati e notizie richiesti direttamente agli organizzatori e venditori, nonché la congruità della Quota di Garanzia annuale versata in rapporto al volume delle operazioni svolte nell'ambito della propria attività turistica.
8. La partecipazione societaria alla Cooperativa obbliga le imprese aderenti al Fondo a mantenere attiva la loro partecipazione mediante il versamento annuale della Quota di Garanzia per almeno due anni. Trascorso tale termine, l'impresa potrà richiedere la cessazione del rapporto riguardante la sua partecipazione al Fondo inviando raccomandata A/R alla sede della Cooperativa o inviando PEC all'indirizzo il.salvagente@pec.it con un preavviso minimo di 90 (*novanta*) giorni rispetto alla data di scadenza della garanzia. Qualora il preavviso di recesso non pervenga entro tale termine, la garanzia dovrà essere versata per l'annualità successiva.

Articolo 7 - Esecuzione dei pagamenti

1. Sulla base delle deliberazioni assunte dal Comitato, il Fondo, attraverso il tramite della Società, esegue i pagamenti ai consumatori e alle strutture private mediante ordinativi di pagamento e rimborsa alle amministrazioni intervenute gli oneri dalle medesime sostenuti.

Articolo 8 – Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Comitato provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere ripartiti fra gli associati, anche in forme indirette.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati al fondo di riserva, o in ogni caso reinvestiti in attività istituzionali che risultino coerenti con gli scopi sociali.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 9 – Foro competente

Qualunque controversia nascente dall'interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, e a fatti connessi o collegati, sarà di esclusiva competenze del Foro di Torino.